

[Pagina Iniziale](#) > ... > [I Tuoi Diritti](#) > [Diritti Fondamentali](#) > [Imprese E Diritti Umani](#) > [Portugal](#)

Contenuto fornito da
Portogallo

Imprese e diritti umani

Portogallo



1. Di che tipo di protezione giudiziaria posso beneficiare nel vostro paese come vittima di violazioni dei diritti umani in relazione alle imprese? Questo tipo di protezione comprende un risarcimento?

Le violazioni dei diritti umani legate alle imprese possono essere sanate mediante ricorso agli organi giurisdizionali, in particolare quelli competenti in materia civile, penale, amministrativa e del lavoro, a seconda del tipo di violazione in questione. La protezione può consistere nella presentazione di una denuncia o nell'avvio di un'azione legale presso gli organi di indagine penale o presso il pubblico ministero (*Ministério Público*). Con l'azione proposta si può chiedere al convenuto di fornire o fare qualcosa, di non compiere un atto contrario alla legge o di tollerare un atto, nonché di risarcire i danni o morali o materiali causati dal suo comportamento. Il codice penale portoghese (*Código Penal*) prevede la responsabilità delle persone giuridiche relativamente a determinati reati e in determinate circostanze.

Il diritto processuale civile, penale, amministrativo e del lavoro stabilisce le procedure per ottenere il risarcimento.

2. Esistono norme specifiche per gravi violazioni? Tali norme si applicano ai reati ambientali o allo sfruttamento dei lavoratori?

Non esistono norme nazionali specifiche per violazioni gravi dei diritti umani. Tuttavia, quando la violazione costituisce un reato o un illecito amministrativo, la valutazione della sua gravità viene presa in considerazione ai fini della determinazione della sanzione applicabile, della sua durata o del suo importo. Un esempio sono i reati ambientali e gravi forme di sfruttamento del lavoro.

3. Sono vittima di una violazione dei diritti umani derivante dalle attività di una società transnazionale europea e tale violazione è stata commessa al di fuori dall'Unione europea. Posso adire gli organi giurisdizionali del vostro paese se non sono cittadino dell'UE o non vivo nell'UE? Quali sono le condizioni per far valere i miei diritti in caso di violazione degli stessi? Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Nell'ambito del diritto civile, si applicano le norme di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("regolamento Bruxelles I - rifusione") e alla convenzione di Lugano.

A norma del regolamento (UE) n. 215/2012 le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono citate in giudizio, a prescindere dalla loro cittadinanza, in tale Stato membro, e una società (o altra persona giuridica) si considera domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o il

suo centro d'attività principale. Ciò premesso, sono previste norme speciali relative alla competenza giurisdizionale in alcune materie, in particolare in quelle relative a illeciti civili, dolosi o colposi, per le quali è competente l'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento pregiudizievole si è verificato o può verificarsi. La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale stabilisce norme identiche.

Qualora una società non sia domiciliata nell'Unione europea o in uno Stato parte della convenzione di Lugano, la competenza per materie di portata internazionale degli organi giurisdizionali portoghesi può essere desunta dal codice di procedura civile portoghese. Tale caso si verifica allorché il diritto invocato può essere fatto valere solo adendo un organo giurisdizionale portoghese (ad esempio, qualora il combinato disposto delle norme relative alla competenza giurisdizionale per materie di portata internazionale di diversi paesi conduca a concludere che nessun organo giurisdizionale è competente a trattare la controversia) o laddove sia molto difficile per il ricorrente intentare un'azione legale all'estero ed esista un importante fattore di collegamento soggettivo od oggettivo tra l'oggetto della controversia e l'ordinamento giuridico portoghese.

Nel contesto del diritto penale, si applicano le norme in materia di competenza giurisdizionale derivanti dal codice penale. Pertanto, salvo ove diversamente disposto da un trattato o da una convenzione internazionale, vale il principio generale secondo cui il diritto penale portoghese è applicabile ai fatti commessi sul territorio portoghese, qualunque sia la cittadinanza dell'autore del reato, o a bordo di navi o aeromobili portoghesi. Detto questo, salvo ove diversamente disposto da un trattato o da una convenzione internazionale, il diritto penale portoghese può applicarsi a determinati reati commessi al di fuori del territorio nazionale in determinate circostanze. Per quanto riguarda i reati commessi al di fuori del territorio nazionale che coinvolgono persone giuridiche, il diritto portoghese si applica solo quando i fatti sono commessi da una persona giuridica con sede legale nel territorio portoghese, o contro di essa, indipendentemente dal fatto che la vittima sia o meno un cittadino dell'UE o viva nell'UE.

4. Le istituzioni competenti per la mediazione, gli organismi per le pari opportunità o le istituzioni nazionali per i diritti umani sostengono le vittime di violazioni dei diritti umani in relazione alle imprese commesse da società transnazionali europee al di fuori dell'Unione europea? Questi organismi possono indagare sul mio caso se non sono cittadino dell'UE o non vivo nell'UE? Esistono altri servizi pubblici (come l'ispettorato del lavoro o ambientale) nel suo paese che possano indagare sul mio caso? Dove posso trovare informazioni sui miei diritti?

L'intervento nelle indagini del difensore civico, degli organismi per la parità (la Commissione per la parità nel lavoro e nell'occupazione (*Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego -CITE*) e la Commissione per la cittadinanza e l'uguaglianza di genere (*Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género -CIG*)), dell'[Ispettorato del lavoro](#) e dell'[Ispettorato dell'ambiente](#) è limitato alle violazioni delle leggi nazionali che si verificano sul territorio portoghese. Il fatto che la vittima di una violazione dei diritti umani commessa da un'impresa transnazionale europea al di fuori dell'Unione europea (UE) non sia un cittadino dell'UE o non viva nell'UE è irrilevante ai fini dell'intervento da parte di questi organismi.

5. Il vostro paese impone obblighi alle società transnazionali europee di istituire meccanismi o servizi di mediazione per violazioni derivanti dalle loro attività commerciali? Tali obblighi si applicano anche alle violazioni che si sono verificate al di fuori dell'Unione europea? Chi è incaricato di monitorare queste attività nel vostro paese? Esistono relazioni pubbliche che forniscono informazioni sul funzionamento del sistema?

Non vige alcun obbligo legale di redigere tali relazioni. Tuttavia, nel quadro delle linee guida dell'OCSE destinate

alle imprese multinazionali, il punto di contatto nazionale (PCN) per dette linee guida, coordinato dalla direzione generale per le attività economiche (*Direção-Geral das Atividades Económicas* - DGAE) e dall'agenzia per gli investimenti e il commercio estero del Portogallo (*Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal* - AICEP Portugal Global), fornisce una piattaforma di mediazione e conciliazione (non giudiziaria) per la risoluzione dei reclami contro le imprese in merito alla presunta non conformità alle linee guida. Pertanto qualsiasi persona singola o organizzazione che ritenga che le azioni o le attività di un'impresa multinazionale non siano coerenti con dette linee guida può presentare un reclamo formale al PCN avente sede in uno dei paesi in cui l'impresa opera. Ulteriori informazioni sono disponibili [qui](#), compresi i rapporti annuali del PCN sull'attuazione delle linee guida dell'OCSE.

6. Sono titolare di diritti specifici nel caso in cui io sia una vittima vulnerabile che intende ricorrere alle autorità competenti relativamente a violazioni dei diritti umani in relazione alle imprese? Posso beneficiare dell'assistenza legale e a quali condizioni? Quali costi saranno coperti dall'assistenza legale? Posso beneficiare dell'assistenza legale alle stesse condizioni se non sono cittadino dell'UE o non vivo nell'UE?

A norma dell'articolo 67-A del codice di procedura penale (*Código de Processo Penal*):

"a) per "vittima" si intende:

i) una persona fisica che ha subito un danno, vale a dire una lesione fisica, psicologica, un danno emotivo o morale o un danno alla proprietà, direttamente causato da un'azione o un'omissione nella perpetrazione di un reato;

ii) i familiari di una persona deceduta direttamente a causa di un reato e che hanno subito un danno in conseguenza del decesso;

b) per "vittima particolarmente vulnerabile" si intende una vittima la cui particolare vulnerabilità deriva, in particolare dall'età, dello stato di salute o dalla disabilità, e dal fatto che il tipo, il grado e la durata della condizione di vittima hanno provocato un pregiudizio con gravi conseguenze per il suo equilibrio psicologico o per la sua integrazione sociale;

c) per "familiari" si intendono il coniuge o la persona che convive more uxorio con la vittima, i suoi parenti diretti, i fratelli e le sorelle e le persone che dipendono economicamente dalla vittima;

d) per "minore" si intende una persona di età inferiore ai 18 anni."

Uno dei diritti sanciti dallo statuto della vittima, approvato con la legge n. 130/2015 del 4 settembre 2015, è l'assistenza legale, il cui quadro giuridico è definito dalla legge n. 34/2004 del 29 luglio 2004. Informazioni sull'assistenza legale, sono reperibile nella [pagina pertinente](#) del portale europeo della giustizia.

■ Ultimo aggiornamento: 28/05/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.